



Sentenza n. 194 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 19 settembre 2023, deposito del 27 ottobre 2023
comunicato stampa del 27 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 96 del 2022

parole chiave:

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA – AUTOMATISMI LEGISLATIVI – PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizione impugnata:

- art. 186, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

disposizioni parametro:

- artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

La Corte d'appello di Milano aveva sollevato, in riferimento all'art. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-*bis*, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui prevede **l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida** qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro**.

Secondo la Corte rimettente, la norma censurata configurerebbe un impianto sanzionatorio sproporzionato e irragionevole, nella parte in cui, sussumendo in termini di omogeneità una vasta gamma di condotte diverse e graduabili sotto i profili dell'offensività e della colpevolezza, dispone l'automatica comminatoria della revoca della patente di guida, non permettendo in tal modo al giudice di infliggere una sanzione amministrativa accessoria più tenue nei casi di minore gravità.

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo in cui la norma oggetto di censura si inserisce, **reputa la questione non fondata**.

Nel suo percorso argomentativo, la Corte muove, innanzitutto, dalla propria giurisprudenza in tema di proporzionalità delle pene e delle sanzioni amministrative a carattere punitivo. Da tale giurisprudenza, emerge **la valorizzazione del canone della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio**, il quale – richiedendo che le misure sanzionatorie siano sempre adeguatamente calibrate al concreto contenuto di offensività del fatto illecito, nonché al disvalore soggettivo espresso dal medesimo – **si oppone, in linea di principio, alla previsione di sanzioni fisse nella loro misura**, che per ciò solo sarebbero «indiziate» di illegittimità costituzionale. Detta presunzione, tuttavia, potrà sempre essere smentita «in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati».

Nel caso di specie, tale controllo porta la Corte a rilevare, in primo luogo, come **la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del codice della strada si declini «secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore»**. L’impianto normativo oggetto di esame, infatti, prevede differenti livelli di sanzione in progressione crescente, in corrispondenza dei diversi “gradi di intensità” della violazione e all’incremento della pericolosità della condotta, determinata sulla base del livello del tasso alcolemico.

In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave, costituita dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente, che costituisce l’oggetto specifico delle censure del rimettente.

Secondo la Corte, quest’ultima circostanza aggravante, mostrando che «il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell’autovettura», individua e sanziona **«una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente»**, e rende non irragionevole la scelta legislativa di collocarla in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata».

Né rileva in contrario il fatto che, in concreto, l’incidente determinato dal conducente possa esser stato di lieve portata, rimanendo ferma la gravità della condotta di chi si sia messo alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l, in una condizione, quindi, di evidente alterazione e compromissione delle proprie condizioni fisiche e psichiche, che non permette di avere il pieno controllo del veicolo, come dimostrato *ex post* dall’incidente provocato.

Si tratta, infatti, di un **comportamento altamente pericoloso, tenuto in spregio del dovuto rispetto che si deve per beni giuridici primari quali la vita e l’incolumità delle persone** e che, dunque, **giustifica la previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva a protezione di siffatti beni**.

Di conseguenza, **la scelta del legislatore di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca della patente, in funzione della gravità dell’incidente causato corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole**.

Peraltro, aggiunge la Corte, l’automaticità della revoca della patente, nella grave fattispecie oggetto della norma censurata, risulta in ogni caso **coerente sia con la finalità preventiva della sanzione**, «perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo»; sia **con la finalità deterrente** della stessa, «perché sollecita

una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento»; sia **con la funzione rieducativa**, «perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione».

Infine, **la Corte respinge anche la censura fondata sulla asserita irrazionalità estrinseca della norma che deriverebbe dal confronto, quale *tertium comparationis*, con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.**, nei confronti del quale il giudice, a seguito dell'intervento operato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2019, potrebbe scegliere discrezionalmente tra revoca e sospensione della patente.

Invero, con quest'ultima pronuncia, l'automatismo della revoca della patente era stato censurato dal giudice delle leggi solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avessero agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, mentre era stata mantenuta invariata la sua piena applicabilità ai casi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p. e, in particolare, al caso in cui al conducente sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Pertanto, **il *tertium comparationis* indicato dal giudice a quo non è utilmente invocabile**, «atteso che esso disciplina in termini analoghi la condotta di un soggetto che, in pari stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell'integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte».

In conclusione, **la sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-*bis*, del codice della strada per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, deve considerarsi misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito.**

Lorenzo Madau